



---

# CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

**Servizio di facchinaggio, trasporto/trasloco**  
**C.I.G.: 66408624AF**

LAZIOCREA S.P.A.

Sede legale: Via del Serafico n°107 - 00142 Roma

Tel: 06/515631

PEC Azienda: laziocrea@legalmail.it

PEC Acquisti: gare.laziocrea@legalmail.it

[www.laziocrea.it](http://www.laziocrea.it)

## 1.1 OGGETTO

Il presente appalto ha ad oggetto l'acquisizione del servizio di movimentazione, facchinaggio, trasporto, trasloco mobili, arredi e altro materiale, come di seguito elencato.

Il servizio dovrà essere eseguito nel territorio della Regione Lazio c/o le sedi .

Le caratteristiche del servizio sono meglio descritte nel successivo paragrafo 1.3 "Descrizione del servizio".

## 1.2 DURATA

La durata del servizio ammonta a 2000 ore che la Società potrà utilizzare secondo le proprie esigenze; il rapporto contrattuale terminerà ad esaurimento del monte ore complessivo.

## 1.3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

In particolare per prestazioni si intende:

- **Trasporto/Trasloco:** servizio di trasferimento di beni aziendali da un luogo ad un altro con l'ausilio, ove necessario, di veicoli a motore; operazioni di imballaggio per il trasferimento di uffici e magazzini.
- **Facchinaggio:** movimentazione di mobili, oggetti e attrezzature all'interno della stessa sede della Società.

Le prestazioni richieste, descritte di seguito, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, consisteranno in:

### 1.3.1 SOPRALLUOGO

Al fine di verificare la tipologia, la quantità e le tempistiche di ogni singolo intervento sarà obbligatorio che l'Appaltatore effettui, di volta in volta, un sopralluogo funzionale allo svolgimento ottimale delle prestazioni principali richieste. Dovrà essere effettuato senza intralcio alle normali attività lavorative svolte nell'immobile e sempre in presenza di un dipendente della Società assegnato all'Area Servizi Generali. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un Responsabile del servizio opportunamente delegato dal rappresentante legale dell'Appaltatore.

Il Responsabile, a seguito di ciascun sopralluogo, dovrà attestare, mediante apposito *Rapporto di servizio* di aver visionato e preso atto di tutti gli interventi richiesti e di tutti i beni da trasportare e/o

traslocare e/o movimentare. Tale *Rapporto di Servizio* dovrà essere controfirmato dal Referente incaricato dalla Società e costituirà la base informativa delle prestazioni offerte.

### 1.3.2 SMONTAGGIO

Tale attività dovrà essere prestata a regola d'arte ed in modo tale da preservare i beni da smontare da danni ai materiali e smarrimenti. Essa potrà comprendere, ove necessario ai fini dell'imballaggio, facchinaggio e trasloco/trasporto, lo smontaggio di viti, bulloni, cerniere, serrature, maniglie, cablaggi etc che dovranno essere accuratamente riposte e conservate in appositi involucri da accludere agli imballi relativi agli oggetti a cui appartengono.

### 1.3.3 TRASLOCO/TRASPORTO

Le attività di Trasloco/Trasporto dovranno essere svolte alla luce di quanto è emerso in occasione del sopralluogo e di quanto riportato nel relativo *Rapporto di Servizio* (APPENDICE 1 AL CAPITOLATO - Modulo di Verbale di Sopralluogo) secondo le modalità di cui al precedente 1.3.1.

Le operazioni di preparazione al trasloco/trasporto per arredi e attrezzature quali lo smontaggio e l'imballaggio del materiale saranno fondamentali alla buona esecuzione del servizio. Si specifica che la fornitura di contenitori, nastro adesivo e quant'altro sia necessario sarà a carico dell'Appaltatore.

Il servizio di trasloco/trasporto dovrà essere effettuato con mezzi di trasporto propri, dotati di adeguata portata, di speciali sistemi di protezione, di bloccaggio ed idonei al servizio richiesto; dovrà essere svolto con personale qualificato e idoneo ed attenersi a tutti i requisiti della normativa sulla sicurezza.

Le attività di Trasloco/Trasporto verranno attivate dalla Società entro **10 gg** solari consecutivi dalla data di prestazione del servizio

L'appaltatore dovrà:

- a) effettuare, preventivamente un sopralluogo ricognitivo della attività da svolgere entro le 72 ore successive alla trasmissione della richiesta di intervento;
- b) presentare alla società un *Rapporto di Servizio* indicando le risorse, gli eventuali mezzi ed attrezzature necessarie (furgoni, scale, ecc.) e le ore per lo svolgimento delle attività richieste.

A suo insindacabile giudizio la Società approverà il *Rapporto di Servizio* trasmettendo una nota scritta per accettazione.

### 1.3.4 FACCHINAGGIO

Le prestazioni di facchinaggio dovranno essere svolte a seguito del sopralluogo e del relativo *Rapporto di Servizio* come sotto descritto ed accettato dalla Società con nota scritta.

La movimentazione di quanto stabilito dovrà avvenire nel rispetto della normativa in materia di Sicurezza sul Lavoro e potrà comprendere (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- a) lo spostamento di arredi, materiale cartaceo, apparecchiature elettriche e elettroniche;
- b) imballo e disimballo degli stessi;
- c) smontaggio, se necessario, di beni d'arredo e suppellettili d'ufficio;
- d) trasporto presso destinazione come indicato
- e) rimontaggio e riposizionamento beni aziendali.

Si specifica che tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie per l'esecuzione del servizio saranno a carico dell'Appaltatore e dovranno essere tecnicamente efficienti e conformi alle norme europee ed ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa. In particolare l'Appaltatore dovrà garantire la disponibilità di carrelli manuali, transpallet, piccola utensileria, scale e tutte le necessarie attrezzature per eseguire in modo proficuo le attività, tenendo conto di ogni possibile interferenza che potrebbe crearsi (portata del pavimento, modalità di accesso ai locali, ascensori etc)

Le attività di Facchinaggio verranno attivate dalla Società entro **5 gg** solari consecutivi, dalla data di prestazione del servizio

In caso di richieste di interventi urgenti, l'Appaltatore dovrà effettuare il sopralluogo entro le **12 ore** dalla chiamata e effettuare il servizio entro le **24 ore** successive.

L'appaltatore dovrà:

- a) effettuare preventivamente, un sopralluogo preliminare ricognitivo della attività da svolgere entro le 24 ore successive alla trasmissione della richiesta di intervento;
- b) presentare alla società un **Rapporto di Servizio** come sotto descritto, indicando le risorse, gli eventuali mezzi ed attrezzature necessarie (furgoni, scale, ecc.) e le ore per lo svolgimento delle attività.

A suo insindacabile giudizio la Società approverà il piano di intervento trasmettendo una nota scritta per accettazione.

#### **1.4 RAPPORTO DI SERVIZIO**

Per quel che concerne il Servizio di Facchinaggio e Trasloco/Trasporto, erogato di volta in volta, il Responsabile del Servizio della LAZIOcrea provvederà all'emissione di un "modulo di richiesta intervento" (APPENDICE 2 AL CAPITOLATO TECNICO -MODULO DI RICHIESTA DI INTERVENTO). Tale modulo sarà trasmesso a mezzo mail e conterrà le seguenti informazioni:

- a) Numero dell'Ordinativo d'intervento/i;
- b) Luogo dell'intervento (sede, n° stanza, piano, n° telefono, palazzina, ...);
- c) Luogo di destinazione (sede, n° stanza, piano, n° telefono, palazzina, magazzino)

- d) Orario per l'espletamento del servizio;
- e) Nominativo di un referente a cui il personale della Ditta aggiudicataria potrà rivolgersi nella fase di espletamento del servizio;
- f) Autovetture e materiali necessari per la movimentazione (scatole, nastro per imballaggio, attrezzatura, etc.);
- g) Elenco dei materiali da movimentare;

Alla ricezione dell'ordinativo, il Responsabile della Ditta aggiudicataria, dovrà trasmettere a mezzo mail il modulo di richiesta intervento controfirmato per accettazione.

## **2 Corrispettivo e modalità di pagamento**

Il corrispettivo complessivo ed onnicomprensivo spettante all'Appaltatore a fronte della piena e corretta esecuzione del presente appalto è pari a quanto indicato nell'offerta economica presentata dall'Appaltatore stesso in sede di gara (I.V.A. esclusa).

Il corrispettivo spettante all'Appaltatore sarà considerato sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del Contratto e della documentazione approvata dalla Società Appaltante nel corso dell'esecuzione dell'appalto e - ove compatibili e migliorative per la Società Appaltante - delle condizioni contenute nell'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

Saranno a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui sopra, tutti gli oneri ed i rischi relativi alle attività oggetto del presente appalto, ivi compresi quelli relativi alle spese di imballaggio, trasporto e consegna dei beni, nonché di viaggio, missione, vitto e alloggio del personale dell'Appaltatore, comunque impiegato nell'esecuzione del presente appalto. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione dell'appalto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno compresi nel corrispettivo di cui sopra.

Il predetto corrispettivo verrà riconosciuto secondo le seguenti modalità:

- Bonifico a 60 gg d.f.f.m.

Fermo restando quanto sopra, tutti i pagamenti saranno effettuati previo accertamento della regolarità contributiva dell'Appaltatore e, se del caso, dei subappaltatori che hanno effettivamente svolto attività oggetto del pagamento, nonché previa autorizzazione alla fatturazione da parte del Responsabile del procedimento della Società Appaltante e ricezione di regolari fatture da parte della Società Appaltante.

Le suddette fatture DEVONO comunque contenere:

- la denominazione del presente appalto, compreso il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) e il CUP (Codice Unico Progetto);
- il riferimento alla R.D.O.;
- la data di fornitura dei beni e/o prestazione dei servizi e la data del certificato di verifica di conformità positivamente svolta o attestazione di regolare esecuzione;
- specificare puntualmente le attività effettivamente svolte;
- eventuali specifici adempimenti/prescrizioni che verranno comunicati dalla Società Appaltante.

Tali fatture DEVONO essere indirizzate alla LAZIOcrea S.p.A., Via del Serafico n.107 – 00142 Roma, fermo restando che in caso di variazione del suddetto indirizzo sarà cura della Società Appaltante comunicare tempestivamente le modificazioni intervenute.

In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.O.E., i singoli operatori economici costituenti il raggruppamento - salva e impregiudicata la responsabilità solidale degli operatori raggruppati nei confronti della Società Appaltante - potranno provvedere ciascuno alla fatturazione “pro quota” delle attività regolarmente ed effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara e nell’atto costitutivo del Raggruppamento. Nel suddetto caso, l’operatore mandatario del R.O.E. stesso DEVE trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di un apposito prospetto riepilogativo delle attività svolte e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da ciascun operatore raggruppato. Nel caso in esame, anche a fronte di fatturazione separata, resta comunque inteso che tutti i pagamenti verranno effettuati in favore dell’operatore mandatario.

Il pagamento delle fatture accettate sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento delle stesse da parte della Società Appaltante, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Appaltatore (in caso di R.O.E., sul conto corrente bancario intestato all’operatore mandatario) e dedicato al presente appalto, anche in via non esclusiva, fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010.

In ogni caso, l’Appaltatore assume tutti gli ulteriori obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, fermo restando che in caso di inosservanza degli obblighi anzidetti, in qualunque modo accertati, la Società Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, DEVE rendere tempestivamente note alla Società Appaltante le eventuali variazioni dei dati trasmessi ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e/o delle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Eventuali mancati o ritardati pagamenti causati dall'impossibilità, per la Società Appaltante, di verificare le fatture ricevute e/o le attività prestate in ragione di documentazione insufficiente, mancante o non conforme o causati da eventuali mancati o ritardati stanziamenti e/o trasferimenti da parte della Regione Lazio non sono imputabili né addebitabili alla Società stessa.

### **3 Penali**

Le attività oggetto dell'appalto DEVONO essere pienamente e correttamente eseguite entro e non oltre i termini previsti nel Contratto e nella documentazione prodotta nel corso dell'esecuzione dell'appalto, fermi restando - ove compatibili e migliorativi per la Società Appaltante - gli impegni assunti dall'Appaltatore in sede di gara. La Società Appaltante in caso di inadempimenti dell'Appaltatore (non dipendenti da quest'ultima e/o dalla Regione Lazio ovvero da forza maggiore o caso fortuito) si riserva l'insindacabile facoltà di applicare le seguenti penali.

Per ogni giorno naturale di ritardo (non dipendente dalla Società Appaltante e/o dalla Regione Lazio ovvero da forza maggiore o caso fortuito) nella piena e corretta esecuzione delle attività di consegna e configurazione degli Apparati rispetto alle tempistiche massime indicate nei precedenti paragrafi, la Società Appaltante avrà l'insindacabile facoltà di applicare una penale fino all'uno per mille dell'importo di aggiudicazione.

Fermo restando quanto sopra, qualora l'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, la Società Appaltante avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla Società stessa.

Gli inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali saranno contestati dalla Società Appaltante all'Appaltatore mediante lettera raccomandata A/R ovvero via fax. In tal caso, l'Appaltatore DEVE comunicare, con le medesime modalità (raccomandata A/R ovvero via fax), le proprie deduzioni alla Società Appaltante nel termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano ritenute accoglibili, ad insindacabile giudizio della Società Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta nel

termine sopra indicato, la Società Appaltante potrà applicare all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La Società Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo o ragione (dunque, anche a titolo/ragione derivante da un diverso appalto affidatogli dalla Società Appaltante) ovvero, in difetto avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

In caso di aggiudicazione del presente appalto ad un R.O.E., ferma restando la responsabilità solidale degli operatori raggruppati nei confronti della Società Appaltante, le penali verranno detratte dagli importi delle fatture emesse dall'operatore mandatario.

In caso di escussione della cauzione definitiva, l'Appaltatore DEVE provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonereranno in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali stesse.

Fermo restando quanto sopra, l'applicazione delle suddette penali non precluderà il diritto della Società Appaltante e/o della Regione Lazio a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

#### **4 Obblighi nei confronti del personale**

L'Appaltatore DEVE osservare, nei riguardi del personale impiegato nell'espletamento delle attività oggetto del presente appalto, tutti gli obblighi derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro, con particolare riferimento a quelli sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore sarà pertanto tenuto ad applicare, nei confronti dei lavoratori che saranno impiegati nelle prestazioni oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni contrattuali, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni contratto collettivo applicabile, successivamente stipulato per la categoria.

L'Appaltatore DEVE continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.

La Società Appaltante, in caso di violazione degli obblighi in materia contributiva e/o retributiva, previa contestazione all'Appaltatore e, se del caso, ai subappaltatori delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti ovvero da essa stessa in qualunque modo riscontrate, procederà secondo quanto previsto negli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010.

## **5 Risoluzione e recesso**

Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti del presente documento, la Società Appaltante potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi:

- grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall'esistenza di controversie con la Società Appaltante e/o con la Regione Lazio;
- affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente documento ed eventualmente nell'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante;
- mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l'intera durata dell'appalto;

La Società Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:

- accertamento, successivamente alla stipula del Contratto, dell'insussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero perdita degli stessi nel corso dell'esecuzione del presente appalto;
- venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l'Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o

soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;

- venga intentata, in ragione del presente appalto, un'azione giudiziaria per violazioni dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui;
- sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell'appalto.

L'eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà inviata dalla Società Appaltante con raccomandata A/R, fermo restando che la risoluzione o il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte della Società stessa, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari.

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante e/o alla Regione Lazio.

In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Società Appaltante, l'Appaltatore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte, secondo le modalità di quantificazione, fatturazione e pagamento previste nel documento e/o nel Contratto, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile e dall'art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese.

In caso di risoluzione, comunque, la Società Appaltante avrà il diritto di escutere la cauzione prestata dall'Appaltatore ovvero di applicare una penale di importo equivalente a quest'ultima, fermo restando il diritto della Società Appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior costo necessario al regolare completamento del presente appalto.

In caso di risoluzione, inoltre, la Società Appaltante avrà la facoltà di differire il pagamento del saldo ancora dovuto a fronte delle prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte in ragione del presente appalto e/o degli eventuali crediti vantati dall'Appaltatore in ragione della corretta esecuzione di altri appalti affidatigli dalla Società Appaltante al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore sarà eventualmente tenuto a risarcire nonché di operare le opportune compensazioni tra l'importo del danno e i suddetti crediti.

## **6. SUBAPPALTO**

E' ammesso il subappalto nella misura massima del 30% del valore dell'appalto, secondo quanto previsto dall'art. 118 del d.lgs n. 163/2006.

## **7. Cessione del contratto e dei crediti**

L'Appaltatore non DEVE cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, salvo quanto stabilito dall'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.

L'Appaltatore PUO' cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e a condizione che la Società Appaltante accetti espressamente la cessione.

In caso di cessione del credito, tutti gli obblighi in tema di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 si applicano anche al cessionario. In ogni caso, l'Appaltatore non DEVE conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui sopra, la Società Appaltante avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

## **8. Comunicazioni**

Qualunque comunicazione scritta dell'Appaltatore alla Società Appaltante, riguardante l'esecuzione del presente appalto, DEVE essere inviata al Responsabile del procedimento della Società Appaltante, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 299 e ss. del D.P.R. n. 207/2010.

Salvo quanto disposto in altre parti del Contratto, tutte le comunicazioni scritte tra l'Appaltatore e la Società Appaltante, riguardanti lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, potranno essere inviate con qualunque mezzo di trasmissione (ad esempio, raccomandata A/R, fax, e-mail, telegramma, etc.) da cui risulti il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione.

## **9. Spese contrattuali ed oneri fiscali**

Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo, saranno integralmente poste a carico dell'Appaltatore, ad eccezione di quanto, per legge, fa carico alla Società Appaltante.

Le prestazioni contrattuali saranno effettuate nell'esercizio di impresa e saranno soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Appaltatore sarà tenuto a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.

In caso d'uso, al Contratto DEVE essere applicata l'imposta di registro, con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore. Ai soli fini della eventuale registrazione saranno omessi gli atti/documenti allegati.